

***Equo compenso: rapporti con la pubblica amministrazione.***

**Massima:** *L'espressa previsione dell'applicazione dell'equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l'operatività nell'ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell'evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..” (così [T.A.R. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483](#)).*

**T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, n.642 del 28.10.2024**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 c.p.a.;  
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2024, proposto dalla società Barretta & Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B20FEABAD5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Natale Carbone, con domicilio eletto presso l'avv. Natale Carbone, con studio in Reggio Calabria, via Possidonea, n. 46/B;

***contro***

Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Rti Safe-06 S.r.l., Proginer 4.0 S.r.l.s., Stefano Carmelo Vazzana e Francesco Surace, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Taurianova, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del provvedimento di esclusione della Barretta & Partners srl dalla gara indetta dalla Stazione Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria, per conto del Comune di Taurianova, avente ad oggetto “Affidamento servizi tecnici << Progetto di recupero e funzionalizzazione del Palazzo

Contessa di Pontalto, da destinare a Polo culturale, artistico e musicale, anche con finalità integrativa ed inclusiva del mondo delle diverse abilità>>>”- CIG B20FEABAD5 CUP: E63D21005160002- comunicata con nota pec del 9.9.2024 a firma del Responsabile del Progetto per la Fase di Affidamento p.t.;

- della comunicazione PI014510-24 del 26/8/24 a firma del RUP della fase di affidamento, di preavviso di esclusione della ricorrente società e contestazione dell'avvenuta elusione delle disposizioni in materia di equo compenso, se ed in quanto possa occorrere;

- delle conclusioni di cui alla seduta virtuale del 02/09/2024 del RUP della fase di affidamento e RUP di progetto, nella parte in cui hanno ritenuto la relazione giustificativa prodotta dalla ricorrente non idonee a giustificare il ribasso offerto in quanto violativa della disciplina in tema di equo compenso, come riportata nel provvedimento di esclusione gravato sub a);

- di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, ivi inclusi: il Bando/Disciplinare di gara – punto 17- se ed in quanto letto ed interpretato quale disposto di inammissibilità del ribasso sui compensi professionali di cui al DM 17/06/2016 ai sensi della L. 49/23 e quindi quale causa di esclusione dell'operatore economico; il provvedimento di aggiudicazione – se ed in quanto intervenuta- ad altro concorrente/operatore economico di cui alla graduatoria; il contratto di appalto se ed in quanto intervenuto;

per l'annullamento/declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra la S.A. e l'aggiudicatario e per l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto controverso, previa declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato e/o eventualmente al diritto della ricorrente a subingresso in tale contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Raggruppamento temporaneo Safe-06 S.r.l., Progineer 4.0 S.r.l.s., Stefano Carmelo Vazzana e Francesco Surace e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica bandita da Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale stazione appaltante, per conto del Comune di Taurianova, avente ad oggetto l'esecuzione servizi tecnici (consistenti nel “Progetto di recupero e funzionalizzazione del Palazzo Contessa di Pontalto, da destinare a Polo culturale, artistico e musicale, anche con finalità integrativa ed inclusiva del mondo delle diverse abilità”; CIG B20FEABAD5 CUP: E63D21005160002), da affidare in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità prezzo e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 D.lgs. n. 36/2023 nel caso di offerte superiori a tre. Il valore globale stimato dell'appalto veniva individuato in € 256.113,90, oltre IVA e Cassa come per legge, di cui € 241.461,92 quale compenso ed € 14.561,98 quale unico importo, stimato con riferimento al DM 17/06/2016, per spese ed oneri accessori, soggetto a ribasso.

1.2 L'odierna istante, per quanto qui di interesse, proponeva, quanto all'offerta economica, il 100% del ribasso consentito, così collocandosi, all'esito della valutazione delle offerte, al primo posto in graduatoria. A valle della comunicazione n. PI014131-24 del 7/8/2024 con cui la stazione appaltante richiedeva di dimostrare la sostenibilità del ribasso offerto, la ricorrente presentava una prima relazione giustificativa esponendo, nella tabella relativa alla "verifica congruità", tutti i costi afferenti l'esecuzione dei servizi tecnici, in proposito evidenziando di essere nelle condizioni di garantirne la copertura con un margine di utile residuo, pari ad € 20.101,92.

Seguiva il preavviso di esclusione di cui alla nota del 26.08.2024, motivato in ragione dell'asserita violazione della cd. inderogabilità dell'equo compenso, sancita dagli artt. 2 e ss. L. n. 49/2023 i cui principi sarebbero espressamente richiamati dal disciplinare di gara. Più precisamente, la ricorrente avrebbe coperto l'importo indicato a titolo di spese con quota parte del "compenso professionale", che sarebbe risultato conseguentemente eroso, in elusione delle disposizioni normative sopra richiamate.

1.3 Con successiva nota del 28 agosto 2024, la ricorrente, a precisazione della relazione giustificativa già resa, evidenziava di essere nelle condizioni di coprire le spese e gli oneri accessori – che per mero errore sarebbero stati inseriti nella "tabella di verifica" inviata il precedente 26 agosto – mediante "risorse economiche nella disponibilità" della stessa e "già utilizzate per altri servizi di architettura e ingegneria svolti e in corso". In particolare, siffatti costi e spese generali risulterebbero coperti "da risorse economiche già maturate ed utilizzate per altri servizi svolti e in corso di svolgimento", con un residuo utile di impresa pari ad € 36.101,92, così da assicurare la congruità dell'offerta presentata.

2. Analizzate siffatte ulteriori giustificazioni, la stazione appaltante, in conformità a quanto ritenuto dal RUP, disponeva l'esclusione della società istante ritenendo non giustificato il ribasso pari al 100% delle spese generali ed accessorie "neanche a seguito delle controdeduzioni" formulate dalla ricorrente.

Ciò in quanto, per come è dato evincersi dal tenore del provvedimento espulsivo in contestazione, le giustificazioni in parola avrebbero dovuto essere formulate "in relazione al singolo appalto/servizio e non dell'intera attività dell'azienda che potrebbe realizzare flussi da altri appalti". In assenza di chiarimenti condivisibili, i costi e le spese generali dei servizi tecnici oggetto di affidamento sarebbero risultati remunerati esclusivamente con il ribasso indiretto – e, per l'appunto, non adeguatamente giustificato - del compenso professionale, con conseguente violazione della disciplina dell'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023.

3. La società istante ha, dunque, impugnato siffatto provvedimento di esclusione, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

*- "I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 E SS. L. N. 49/2023 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 8 DEL D.LGS. 36/2023- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI STABILIMENTO E CONCORRENZA DI*

*CUI AGLI ARTT. 49, 56, 101 T.F.U.E., 15 DELLA DIR. 2006/123/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 108 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI*";

La stazione appaltante avrebbe escluso la ricorrente in coerenza con un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'ANAC secondo cui, in tema di appalti pubblici ex D.lgs. n. 36/2023, ove aventi ad oggetto l'affidamento di servizi determinanti l'esercizio di attività professionali, le previsioni di inderogabilità dell'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023 opererebbero a prescindere da eventuali richiami della *lex specialis* così da non consentire, in nessuna ipotesi, offerte economiche in riduzione rispetto al compenso previsto *ex ante*. Ad avviso della ricorrente, invece, in linea con la più recente e sensibile giurisprudenza, siffatte riduzioni del compenso sarebbero possibili, purché tali, come nella specie, da non compromettere la serietà e l'affidabilità dei servizi erogati.

- *"II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95 IN COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 10 D.LGS. 36/2023- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EUROPEI DI CERTEZZA GIURIDICA E DI MASSIMA CONCORRENZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA"*;

L'impugnata espulsione sarebbe, altresì, illegittima in assenza di una previsione ad hoc della *lex specialis* che non si limiti, come nella specie rinvenibile al punto 17 del bando/disciplinare, a richiamare genericamente le disposizioni di cui alla L. n. 49/2023.

In ogni caso, ove la suddetta disposizione della *lex specialis* dovesse essere intesa quale causa di esclusione delle offerte economiche determinanti, in deroga alla L. n. 49/2023, un ribasso del compenso professionale, la stessa sarebbe illegittima per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

4. Città Metropolitana ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando, tra le altre cose, come l'esclusione sia stata determinata dall'omessa giustificazione del ribasso offerto nell'ambito dell'appalto in evidenza, avendo la ricorrente, peraltro in modo del tutto generico, fatto cenno a pretese economie di spesa aliene alla commessa pubblica.

5. Il Raggruppamento temporaneo Safe-06 S.r.l., Progineer 4.0 S.r.l.s., Stefano Carmelo Vazzana e Francesco Surace, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti degli altri concorrenti che, pur essendo stati esclusi dalla gara, lo precedono, in quanto sarebbero ancora nei termini per contestare la rispettiva esclusione. Nel merito, il Raggruppamento ha chiesto il rigetto del ricorso sulla scorta di articolate deduzioni difensive, tendenti ad evidenziare come la contestata esclusione sia stata disposta non già, per come preteso dalla società ricorrente, in rigida applicazione del principio di inderogabilità dell'equo compenso, ex L. n. 49/2023, bensì quale immediata e diretta conseguenza della valutazione di insufficienza delle giustificazioni da quest'ultima rese a pertinente richiesta della stazione appaltante.

6. L'udienza camerale del 9 ottobre 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, è stata rinviata su richiesta della ricorrente. Alla successiva camera di consiglio del 23 ottobre 2024, in vista della quale le parti private hanno ulteriormente ribadito e precisato le proprie ragioni, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione in forma semplificata, ex artt. 60 e 120 comma 5 c.p.a.

7. L'eccezione preliminare di inammissibilità, per come formulata dal Raggruppamento evocato in giudizio, è infondata nella misura in cui i soggetti asseritamente pretermessi, al momento dell'instaurazione del giudizio, erano estranei alla competizione – per esserne stati, a loro volta, esclusi – con conseguente inesistenza, in capo agli stessi, di qualsivoglia sostanziale posizione di controinteresse che possa dirsi rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'odierno ricorso.

8. Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

9. Giova preliminarmente evidenziare, anche al fine di apprezzare l'inconsistenza delle censure poste a base del gravame, come la tematica delle interferenze tra la disciplina dell'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023 e quella del cd. Codice Appalti di cui al D.lgs. n. 36/2023, in tema di affidamento di servizi involgenti l'esercizio di attività professionali, sia attualmente oggetto di un serrato dibattito anche giurisprudenziale, sul quale questa Sezione ha preso posizione con la sentenza n. 483 del 25.07.2024.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale, dopo aver diffusamente ed analiticamente dato conto delle ragioni, esposte dalla giurisprudenza, a favore e contro la rigida traslazione dei principi di inderogabilità del cd. equo compenso ex L. n. 49/2023 nel settore degli appalti pubblici, involgenti l'esercizio di attività di natura professionale, ha conclusivamente osservato come le offerte economiche in ribasso - diretto o indiretto che sia - rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.

È, piuttosto, il subprocedimento di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta la sede laddove la stazione appaltante dovrà, in concreto, valutare l'eventuale incidenza del ribasso offerto rispetto alla serietà ed affidabilità dell'offerta. E', infatti, "da escludersi che l'ammissibilità nelle gare de quibus di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell'importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l'ambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l'esigenza di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. L'espressa previsione dell'applicazione dell'equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l'operatività nell'ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell'evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c." (così T.A.R. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483).

10. Chiarito quanto sopra, in linea di principio, e venendo al caso in esame, l'apprezzamento dell'infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla necessaria ricognizione di quali siano le reali ragioni, siccome desumibili dal tenore del provvedimento in contestazione, che hanno indotto Città Metropolitana di Reggio Calabria ad escludere la società ricorrente dalla gara in evidenza.

Per come già evidenziato al capo 2. della presente decisione, la stazione appaltante ha espulso dal confronto concorrenziale la Barretta & partners s.r.l. non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente,

eroso il compenso indicato nella *lex specialis* così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili.

Nella seconda delle relazioni giustificative versate agli atti del procedimento, ovvero quella risalente al 28 agosto 2024, la società istante ha affermato di poter validamente coprire le spese e gli oneri accessori – che per mero errore sarebbero stati inseriti nella “tabella di verifica” inviata il precedente 26 agosto – mediante “risorse economiche nella disponibilità” della stessa e “già utilizzate per altri servizi di architettura e ingegneria svolti e in corso”. Tali poste economiche negative risulterebbero remunerate con “risorse economiche già maturate ed utilizzate per altri servizi svolti e in corso di svolgimento” (con un residuo utile di impresa pari ad € 36.101,92, peraltro maggiore rispetto a quello esposto nella relazione precedente).

11. Ebbene siffatte giustificazioni, per come chiaramente evincibile dal tenore del provvedimento impugnato, non sono state considerate valide dalla Stazione appaltante, secondo cui la copertura dei costi azzerati avrebbe dovuto trovare titolo nelle dinamiche di svolgimento dei servizi tecnici oggetto di gara e non già in flussi economico-finanziari relativi ad appalti ulteriori e diversi.

Ne è, quindi, conseguito, nell'impostazione motivazionale dell'esclusione, un'erosione ingiustificata – e come tale illegittima - dell'equo compenso fissato *ex ante* nel disciplinare di gara, con conseguente violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023.

12. Così ricostruito l'iter logico-giuridico che sostiene l'avversata esclusione è evidente l'infondatezza del gravame.

Ciò nella misura in cui parte ricorrente non ha affatto contestato, all'uopo articolando specifici motivi di gravame, la valutazione di non condivisibilità delle giustificazioni dalla stessa offerte e, quindi, in ultima analisi non ha contestato le reali ragioni per le quali Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ritenuto violato, in concreto, il principio dell'inderogabilità (ove non adeguatamente giustificato) dell'equo compenso.

13. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Raggruppamento temporaneo costituiti, della somma di € 1.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe Nicastro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberta Mazzulla**

**IL PRESIDENTE**

**Caterina Criscenti**